

Roberto Bartoli

Dritti al cuore del Leviatano tra fiducia, violenza e personalismo

*1. Il diritto penale visto dalla prospettiva della fiducia/sfiducia: e lo sguardo si rinnova*

Guardare al diritto e, più in particolare, al diritto penale dalla prospettiva del loro rapporto con la fiducia consente di illuminare problematiche che stanno al cuore della penalità e che oggi conoscono trasformazioni che non esito a definire epocali.

In estrema sintesi, le domande che sorgono e alle quali dobbiamo provare a dare una risposta sono: se il diritto e, soprattutto, il diritto penale sono al fondo coazione, forza, violenza, che rapporto c'è tra violenza e fiducia? Può esserci fiducia dove si esercita violenza? Forse può esserci una fiducia "collettiva", da parte della generalità dei consociati, ma può esserci fiducia da parte di chi direttamente e concretamente pratica o subisce questa violenza? Ed ancora, può esistere un diritto che non sia violento o comunque meno violento possibile e quindi maggiormente idoneo a rafforzare la sua capacità di creare autentica fiducia?

*2. Fiducia/sfiducia e diritto della liceità*

Nell'affrontare questioni giuridiche così "fondamentali" ritengo indispensabile muovere da una macro-distinzione – per così dire – trasversale tra il diritto della liceità e il diritto della illiceità. A ben vedere, tutta la nostra dimensione giuridica si compone di due grandi branche del diritto, il diritto che si occupa di regolare comportamenti che sono espressione di libertà e dalla cui realizzazione conseguono soltanto effetti positivi e quello che invece disciplina comportamenti che vanno a compromettere interessi altrui e quindi pone nella sostanza divieti seguiti dalla prospettazione/applicazione di conseguenze negative, da sanzioni.

Il diritto della liceità lascia ampio margine proprio alla libertà di com-

portamento, prevedendo qua e là vincoli che orientano siffatta libertà, anche perché gli stessi effetti prodotti dal comportamento lecito sono “positivi” per gli stessi soggetti che tengono siffatti comportamenti. Anzi, potremmo dire che proprio perché produttivi di effetti positivi, tali comportamenti sono valutati positivamente dall’ordinamento e dall’ordinamento quindi sono promossi e incentivati.

Il diritto della illiceità pone invece veri e propri sbarramenti alla libertà, vietando che determinati comportamenti offensivi si possano realizzare, e lo strumento per indurre a non tenere questi comportamenti è la conseguenza negativa della sanzione: proprio perché i comportamenti sono “negativi” in quanto compromettono interessi altrui, la reazione è altrettanto negativa. E mentre in tutte le branche del diritto convivono sia il diritto della liceità che quello della illiceità (si pensi nel diritto civile ai contratti, da un lato, e alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, dall’altro lato), il diritto penale si esaurisce interamente nel diritto della illiceità, è diritto costituito soltanto da illeciti.

Ciò premesso, a me pare che quello dei comportamenti leciti sia un diritto che si basa necessariamente sulla fiducia o dove comunque la fiducia è fisiologicamente destinata a prevalere, in quanto la fiducia sta alla base di questo diritto, ne è presupposto, lo compenetra, lo conforma, divenendo il diritto stesso un produttore di fiducia. A volte ci si chiede se il contratto si chiuda per vincere la sfiducia che si conserva nei confronti dell’altro: così, ad es., si è scritto «quando la fiducia viene tradotta nel linguaggio giuridico che è quello della calcolabilità e della prevedibilità dei rischi, essa smette di essere “fiducia”»<sup>1</sup>. Altre volte nel contratto si vede un riporre la fiducia nell’altro: «ogni contratto, in quanto esito del *cum-venire*, postula, se non l’*amicitia* dei contraenti, certamente una condivisione di intenti, un *idem sentire*, accompagnato inevitabilmente da un rapporto fiduciario»<sup>2</sup>.

Quale che sia la lettura che s’intende adottare, a ben vedere, alla base del contratto e, più in generale, di ogni diritto che disciplina comportamenti espressivi di libertà non può che esserci al fondo una dimensione fiduciaria: che sia il punto di arrivo oppure la base di partenza, di fiducia sempre si tratta. Certo, si mettono parole per iscritto in vista di una possibile contestazione futura (sintomo di sfiducia); quando si chiude un qualsiasi contratto si teme il rischio dell’inadempimento (altro sintomo di sfiducia); ma la stessa circostanza che il contratto venga chiuso, finisce per deporre a favore della fiducia, divenendo il diritto uno strumento per vincere le diffidenze e/o rafforzare la fiducia. Da altra prospettiva ancora, si può ritenere che nelle

<sup>1</sup> F. Riccobono, *Fiducia, fede, diritto*, «Parolechiave», 2009, n. 2, p. 134.

<sup>2</sup> U. Vincenti, *I fondamenti del diritto occidentale*, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 38.

dinamiche giuridiche della liceità prevalente sia il perseguimento del proprio interesse e che quindi al fondo vi sia una sorta di “finalismo utilitaristico” che più che indurre a riporre fiducia nell’altro, in qualche modo lo strumentalizza in funzione dei propri interessi. D’altra parte, alla fine, l’eventuale logica di strumentalizzazione passa necessariamente dal riconoscimento di un fisiologico margine di autonomia incompressibile di cui gode l’altro e al quale si finisce per dare credito, al quale non ci si può che affidare, a dimostrazione che sulla bilancia il peso che prevale è quello della fiducia.

Ma perché nel diritto della liceità c’è questa fiducia? In libertà si realizzano comportamenti che consentono a ciascuno di realizzare il proprio interesse e che quindi comportano un incontro di interessi. In libertà v’è una fiducia in se stessi e nei propri obiettivi, ma anche una fiducia nell’altro e più in generale una fiducia nell’incontro di sé con l’altro. Potremmo parlare di una fiducia che va oltre se stessi, basata non solo sulla possibilità di esprimersi e di costruire, ma anche d’incontrarsi con l’altro. Ancora più a fondo, nel diritto della liceità si scorge la dinamica relazionale che se conosce o addirittura muove dalla diffidenza, tuttavia alla fine approda e opta per la fiducia.

All’interno del diritto della liceità, il punto delicato diviene lo squilibrio di partenza tra le parti, quello che non a caso si chiama il rapporto di forza. È il punto delicato perché in esso si insinuano maggiormente elementi di sfiducia in un contesto di fondo fiduciario. Non solo la maggiore forza di una parte pone l’altra in una condizione di debolezza e vulnerabilità e quindi di maggiore strumentalizzabilità, ma è soprattutto la maggiore debolezza di una delle parti che crea le condizioni per una prevaricazione. La parte che già è forte, allorquando trova una parte debole, tende a imporre e a prevaricare, perché i margini di autonomia della parte debole si riducono; la parte debole tende, è costretta a subire. Dove c’è squilibrio di partenza, c’è maggiore sfiducia e il rischio è che la forza penetri nel diritto della liceità per plasmarlo. Ecco che si pone l’esigenza di una sorta di riequilibrio al fine di restituire fiducia al sistema. Al fondo emerge il tema dell’eguaglianza, la consapevolezza che il diritto della liceità è tale se la libertà si coniuga con l’eguaglianza. Qui si apre al grande tema del rapporto tra Leviatano ed eguaglianza con riferimento al diritto della liceità.

Ma non possiamo andare oltre. Ci limitiamo a registrare e segnalare che nel diritto della liceità la fiducia entra in crisi là dove alla partenza compare uno squilibrio di forze.

### 3. *Fiducia/sfiducia e diritto degli illeciti*

Problematiche di fiducia sorgono con il diritto degli illeciti. Il diritto degli illeciti si compone di precetti e sanzioni, di comportamenti che non si devono realizzare, poiché altrimenti si va incontro a conseguenze negative.

Entra in gioco strutturalmente la forza, la forza è fisiologicamente nel diritto. La forza è presente nell'aggressione, ma è presente anche nella reazione. Non è un caso che la spiegazione del diritto degli illeciti muova proprio dalla sanzione, che è coazione, forza, violenza e dal precetto che è altrettanto forza e offesa di beni e interessi. Comportamento aggressivo e offensivo vietato; sanzione minacciata, applicata ed eseguita.

Ebbene, a me pare che soprattutto con riferimento al diritto degli illeciti si sia di recente creato un confronto tra due linee di pensiero che merita la massima attenzione. Da un lato, v'è chi vede una sorta di incompatibilità e contrapposizione tra fiducia e diritto degli illeciti. Si è scritto: «far discendere l'obbligatorietà giuridica dell'adempimento dall'esistenza della sanzione elide ogni possibile riferimento alla fiducia nell'ambito del diritto»<sup>3</sup>; ed ancora, «una cultura della legalità non potrà saldamente stabilirsi se continuiamo a credere e a sostenere che il diritto fonda la sua forza normativa solo su un efficace sistema sanzionatorio»<sup>4</sup>. Si è parlato di modello sfiduciario, di machiavellismo giuridico, di paradigma del Leviatano che si basa al fondo su una sfiducia addirittura antropologica.

Dall'altro lato, v'è chi stempera questa contrapposizione. In realtà, non vi sarebbe incompatibilità e contrapposizione tra diritto degli illeciti e fiducia, ma nel diritto degli illeciti vi sarebbe compresenza di fiducia e sfiducia: «vedere alla radice del diritto la legge di fiducia non è un paradigma teorico contrapposibile a quello hobbesiano, che comporta compresenza di fiducia e sfiducia. È una compresenza feconda? La produzione di fiducia e/o sfiducia dipende dalla qualità dell'ordinamento, i suoi fondamenti etico-politici, la sua capacità ordinatrice»<sup>5</sup>.

Si tratta di un dialogo molto importante e fecondo, perché, come accennato all'inizio, consente di andare al cuore di alcune problematiche fondamentali della moderna penalità.

<sup>3</sup> T. Greco, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2021, p. 46.

<sup>4</sup> Ivi, p. 158 e, più diffusamente, l'intero VI capitolo da pagina 143.

<sup>5</sup> D. Pulitanò, *Quale fiducia nel diritto criminale/penale?*, in *questo Volume*; ID., *Potere, diritto fiducia*, in AA.VV., *Tra principi del diritto penale e teoria generale del reato. Per Giovannangelo De Francesco*, Pisa, Pisa University Press, 2022, pp. 57 ss.

### 3.1. *Violenza e sfiducia verso la persona*

A me pare che entrambe le prospettive abbiamo una loro plausibilità.

Ha perfettamente ragione chi, muovendo dalla centralità che viene attribuita alla coazione e alla violenza, scorge nel paradigma del Leviatano un'ineliminabile, strutturale componente sfiduciaria: pietra angolare del paradigma del Leviatano è infatti senz'altro la violenza e la violenza non può che presupporre e produrre sfiducia.

In particolare, il carattere sfiduciario del paradigma del Leviatano si coglie non soltanto nell'idea che fa discendere l'obbligatorietà giuridica dall'esistenza della sanzione: questa ragione, più che condivisibile, è ancora riferibile al precetto e, anche là dove si valorizza al massimo il rapporto diretto del singolo destinatario con la norma, si colloca pur sempre in una prospettiva generalizzante e astratta del diritto a carattere comunque normativo, che non coglie ancora appieno la problematica assai più profonda del rapporto tra sanzione/violenza e fiducia/sfiducia.

Piuttosto, il carattere sfiduciario del paradigma del Leviatano sta nella violenza applicata ed esercitata, nella violenza concretamente praticata nei confronti della singola persona in carne ed ossa, unica e irripetibile. Ogni impiego di violenza, infatti, a nostro avviso, è necessariamente espressione di sfiducia: sfiducia di chi la pratica nei confronti di colui che la subisce e sfiducia di chi la subisce nei confronti di chi la pratica.

In particolare, l'esercizio della violenza comporta necessariamente il disconoscimento dell'altro e ciò sia che venga esercitata come aggressione (illecito), sia che venga utilizzata come reazione (sanzione) e quale che sia il soggetto che impiega la violenza reattiva (privato o Stato). Nel momento in cui si compie esercizio di violenza, nel momento in cui si utilizza forza nei confronti di un soggetto, la "persona della persona" viene disconosciuta. Si parla di violazione della dignità, e questa idea si può accogliere, ma vorrei precisare subito che la dignità compromessa dalla violenza non è la dignità valoriale, ideale e astratta riferibile a un modello di uomo concretamente inesistente (prospettiva generalizzante), ma la dignità concreta unica e irripetibile della persona in carne ed ossa, esattamente la dignità di quella specifica persona comprensiva del suo senso di dignità a sé riferita (prospettiva personalizzante). Si dice che la persona viene degradata a mezzo e a strumento. Anche questo si può accettare. Ma occorre precisare che il procedimento va ben oltre la strumentalizzazione, perché la violenza determina un annientamento, un disconoscimento, direi un'intrinseca degradazione, mortificazione, umiliazione della persona. La prospettiva del mezzo/fine è ancora esterna alla persona, è un guardare alla vicenda dalla prospettiva dell'autore in rapporto con l'ordinamento. Occorre vedere dall'interno, dalla prospettiva di chi subisce violenza, sia essa vittima di reato o soggetto di pena, e la violenza

è mortificazione, degradazione, umiliazione personale, annientamento della persona all'interno della persona stessa.

Quale fiducia è possibile in un contesto di disconoscimento? Dalla parte di chi impiega violenza, la violenza è espressione di sfiducia nei confronti del destinatario. Ma sfiducia anche da parte di chi subisce violenza. Parlare di frattura, di ferita rende perfettamente l'idea. Cagiona una ferita chi aggredisce, ma cagiona una frattura anche chi in reazione esercita violenza ancorché legittima. Con la conseguenza che attraverso la violenza si rompe la dinamica relazionale di prossimità, si distanzia, si allontana, si separa, si divide, si esclude. L'esatto contrario di quel tendere all'incontro che caratterizza il diritto della liceità e più in generale la fiducia. La violenza rompe la fiducia e la ricostruzione della fiducia necessita di un percorso altro e ulteriore diverso dalla fiducia.

Ancora più a fondo si può scorgere addirittura un'identità sostanziale tra la violenza impiegata dall'aggressore e quella impiegata come reazione dallo Stato. Insomma, reato e pena sono entrambi esercizio di violenza, di una violenza che è *materialmente* identica a sé stessa. Da qui la differenza che si gioca sulla illegittimità della violenza del reato e la legittimità della violenza della pena. Differenza fondamentale, perché determina la distinzione tra ingiusto e giusto, ma differenza ancora una volta "generalizzante" e di sistema che trascura quanto di concreto ed effettivo accade.

Ed infatti, il carattere di legittimità della violenza reattiva esercitata riguarda primariamente l'ordinamento con riferimento al potere di esercitare violenza nei confronti dell'autore, ma finisce per essere estraneo all'autore, come anche alla vittima. Non solo la "legittimità" non è in grado di eliminare la violenza che si pratica sull'autore, ma non è in grado nemmeno di sopperire e compensare il disconoscimento della persona dell'autore reo nei cui confronti la violenza viene esercitata, né di determinare un riconoscimento nei confronti della vittima. Insomma, la legittimità della violenza dirà che nel momento in cui un soggetto ha cagionato un male non può che subire il male, giustificando così il male che si sta infliggendo in una logica di corrispondenza, ma, da un lato, la vittima, non vedrà alcun beneficio e vantaggio in ordine al disconoscimento che ha subito; dall'altro lato, l'autore non potrà che vedere nel male proveniente dall'esterno soltanto che male, ancorché si tratti di male legittimo dalla prospettiva dell'ordinamento.

Ma soprattutto, sarà difficile che attraverso il male, che è disconoscimento della sua persona, il reo possa appropriarsi delle ragioni di legittimità. Insomma, sembra esistere una sorta di iato, di frattura, di cortocircuito tra violenza e il percorso di "recupero" del reo che la penalità dovrebbe realizzare. A ben vedere, una giustificazione del male reattivo nei confronti del singolo si ottiene soltanto attraverso una logica della espiazione, che porta a una revisione interiore dell'esistenza passata e quindi a una "rigenerazione",

logica che, tuttavia, anche là dove si ritenesse compatibile con un ordinamento laico, non si riesce a verificare, costituendo un percorso che si esaurisce interamente nella personalità/spiritualità dell'autore. Con la conseguenza che un male che proviene dall'esterno, ancorché legittimo, è sempre un male che ha in sé il germe dell'ingiustizia in ragione del disconoscimento della persona che esso produce e dell'incompatibilità con un "lavoro" autentico sulla persona.

Quanto detto si coglie molto bene quando all'interno del diritto penale, una volta valorizzata la rieducazione proprio per giustificare l'afflizione del male nei confronti della persona in carne ed ossa, si passa ad analizzare il rapporto che intercorre tra rieducazione e afflizione scorgendovi una sostanziale contraddizione. Insomma, come può un ordinamento insegnare, a chi commette violenza, a non commettere violenza, mediante la violenza? Come può un ordinamento invitare il reo a riconoscere la persona disconosciuta con il reato mediante il disconoscimento della sua persona? Rieducazione non può che essere dialogo, ma non può esservi dialogo là dove c'è violenza: difficile credere che dopo aver dato un paccone al figlio, gli si possa poi spiegare che non deve tirare i capelli alla sorellina. Non solo, ma proprio in ragione della violenza, la rieducazione è una funzione che ha in sé ineliminabili rischi di strumentalizzazione, per cui non solo si cerca di imporre valori mediante la violenza, ma soprattutto si tende a impiegare una violenza spesso eliminativa senza limiti, in virtù della mancata adesione del soggetto ai valori imposti, giungendosi a configurare quella tremenda e implacabile equazione secondo cui la mancata rieducazione equivale a pericolosità. Ecco che non è la rieducazione che può spiegare l'afflizione, mentre è l'afflizione che viene trasformata dall'idea di rieducazione inducendo a pensare altri modi di punire non più basati sull'afflizione o comunque sulla minore afflizione possibile o su altri tipi di afflizione.

Per non parlare poi del sistema preventivo, dove la violenza viene praticata in assenza di illecito, ma soltanto in ragione di una proiezione che è tutta un'invenzione o addirittura di un mero sospetto.

Insomma, se si esce da una prospettiva generalizzante e si entra in una prospettiva che guarda alle persone in carne e ossa, la violenza permane in tutta la sua violenza. E l'esercizio della violenza si basa sulla sfiducia e non può che comportare sfiducia.

### 3.2. *Violenza e fiducia della collettività*

D'altra parte, precisato che il paradigma che si basa sulla coazione è strutturalmente sfiduciario nella prospettiva individualizzante che coinvolge direttamente la persona, ci si rende conto che esso non è soltanto ed esclusi-

vamente sfiduciario, poiché attraverso la dinamica sanzionatoria sfiduciaria rivolta nei confronti del singolo scaturiscono momenti di fiducia collettiva. E in questa prospettiva non si può non condividere chi parla di compresenza di fiducia e sfiducia nel paradigma del Leviatano: proprio la violenza sfiduciaria esercitata nei confronti della singola persona è destinata a generare fiducia nella collettività.

Non solo, ma come vedremo meglio in seguito, l'ordinamento non può fare a meno di questa violenza. Già in astratto non può esistere un precetto senza la minaccia di una sanzione. Inoltre, e conseguentemente, davanti all'illecito, alla violazione, alla violenza aggressiva che è per prima disconoscimento della persona, non si può che reagire, costituendo l'indefettibilità della reazione una componente fondamentale del funzionamento del sistema: sempre come vedremo, il vero tema diviene in cosa debba consistere questa reazione, se nella violenza minacciata oppure anche in qualcosa di diverso o comunque più attenuato. Infine, ancora una volta come vedremo, non solo tutto il diritto degli illeciti, ma anche lo stesso diritto della liceità finisce per chiudersi necessariamente con la violenza e quindi la violenza è componente addirittura ineliminabile dell'intero ordinamento, di tutto il diritto, del diritto *tout court*.

D'altra parte, è proprio grazie a questa violenza sfiduciaria esercitata sul singolo che la generalità dei consociati finisce per avere fiducia nel sistema. Anche perché la mancata persecuzione, punizione, repressione mediante violenza, vale a dire ciò che si definisce impunità, non solo determinerebbe una minore effettività e quindi una minore efficacia del sistema, ma aprirebbe addirittura alla voragine dell'ingiustizia, alla accettazione della prevaricazione, diminuendo quindi la fiducia collettiva.

Ecco allora emergere l'enorme e autentico paradosso del Leviatano: da un lato, la violenza presuppone e produce sfiducia nei confronti del singolo che la subisce; dall'altro lato, proprio grazie a questa violenza sfiduciaria, si crea fiducia nella generalità dei consociati.

Si potrebbe parlare di una duplice prospettiva della violenza: quella individualizzante/personalizzante e quella generalizzante/collettiva. Nella prospettiva individualizzante, la violenza praticata, applicata sul corpo delle persone genera sfiducia; nella prospettiva generalizzante, la violenza non solo minacciata, ma anche esercitata nei confronti del singolo genera fiducia. Con la conseguenza che non solo fiducia e sfiducia sono compresenti, ma addirittura che non può esserci fiducia generalizzante senza sfiducia individualizzante.

Interessante osservare come la fiducia generalizzante, che confida sulla violenza scaricata sul singolo, sia prodotta, in realtà, più dalla minaccia astratta della violenza che dal vero e proprio esercizio effettivo e tangibile della violenza: è la mera minaccia a prescindere dal suo effettivo esercizio



che genera fiducia. Ma minaccia astratta della violenza altro non è che intimidazione e paura, quindi fiducia generalizzante mediante paura derivante da violenza. Si potrebbe dire che “il momento hobbesiano” che determina uno “spostamento di paura”, dalla paura derivante dallo stato di natura, alla paura dello Stato (un ennesimo spostamento, simile a quello che avviene con la violenza dalla vendetta allo Stato), ha alla sua base la violenza nella sua potenzialità, nella sua possibilità di essere in ogni momento attivata. Ancora più a fondo, si potrebbe dire che la collettività ha fiducia nel sistema, sia perché, se la violenza viene praticata, viene praticata (scaricata) nei confronti del singolo; sia perché in realtà l’esercizio effettivo della violenza non si vede e non si conosce; sia perché viene minacciata una violenza che si ritiene sempre che non possa mai toccare a se stessi ma agli altri, inducendo quindi a reclamarla. Se, riguardo al carcere, Calamandrei scrisse: “bisogna aver visto”; con riferimento alla logica punitiva della violenza reattiva, si potrebbe dire: “bisogna aver provato”.

#### *4. Al cuore del Leviatano: fiducia collettiva mediante violenza esercitata sulla persona*

Se quanto detto fin qui ha una sua plausibilità, non ci possiamo limitare a registrare questo stato di cose, questo paradosso del Leviatano ed accontentarci del pensiero che attraverso questo paradosso si è in grado di raggiungere ampi margini di fiducia collettiva e pacificazione sociale. Risultato importantissimo, direi fondamentale, ma altrettanto fondamentale è farsi carico della circostanza che questo risultato è raggiunto a scapito del singolo, che la violenza concreta esercitata sul singolo ha in sé un qualcosa di male, non soltanto in termini di strumentalizzazione, ma anche in termini di violenza in sé. Insomma, in virtù del raggiungimento della pace collettiva non possiamo trascurare la tragicità e la sfiducia della violenza esercitata nei confronti del singolo.

Ecco che, se vogliamo riequilibrare il paradigma del Leviatano in termini di maggiore diffusione della fiducia, occorre porre attenzione proprio sul momento individualizzante della violenza, occorre passare dalla prospettiva generalizzante a quella individualizzante, dallo Stato e dalla società all’individuo e alla persona. Il tema diviene quindi non solo e non tanto “perché si punisce” (prevenzione generale, retribuzione, prevenzione speciale), ma “per chi si punisce”: per la generalità oppure per i diretti protagonisti della vicenda criminosa? Insomma, la domanda “perché si punisce”, che di solito ci si pone, è, a ben vedere, una domanda posta ancora una volta dalla prospettiva generalizzante e offre risposte dalla prospettiva generalizzante. La domanda “per chi si punisce” consente invece di cambiare angolo visuale e di rimettere

al centro della riflessione il singolo, la persona, il diretto protagonista della violenza, sia in termini di autore che di reo.

Detto in altri termini, non solo il Leviatano ha il rischio dell'eccesso e dell'autoritarismo, ma il Leviatano che non eccede e che resta legittimo, si basa comunque su un meccanismo di violenza e di strumentalizzazione del singolo che se genera fiducia nella generalità, esprime e genera sfiducia nel singolo e di ciò non possiamo non farci carico.

Ecco che se nel Leviatano le ragioni del punire muovono dalla società, tuttavia occorre riportare al centro la persona. Insomma, anche quando il Leviatano è incatenato, proprio grazie a questo meccanismo, il Leviatano può tendere comunque ad alcuni pericolosi eccessi, come dimostrato dalle odierne politiche del populismo penale sulle quali ci soffermeremo a breve.

##### *5. I modelli di penalità tra fiducia collettiva e sfiducia verso la persona nei cui confronti è esercitata la violenza*

Sulla base delle dinamiche della fiducia/sfiducia, a me pare si possano distinguere addirittura cinque modelli di penalità: abolizionismo, autoritarismo, garantismo, populismo e personalismo.

Il modello dell'abolizionismo lo possiamo considerare totalmente fiduciaro nella prospettiva individualizzante, perché addirittura supera la violenza, ma, come vedremo, è destinato a compromettere la stessa fiducia generalizzante. In estrema sintesi, nella prospettiva abolizionista si ipotizza che la stessa giustizia punitiva basata sulla violenza possa essere sostituita da un'altra forma di giustizia consensuale o mediativa non più basata sulla violenza, bensì su un percorso di riavvicinamento interpersonale tra i protagonisti della vicenda criminosa e dall'assunzione di impegni nei confronti dell'altro, ricostituendo così la fiducia che attraverso l'aggressione è stata compromessa. Modello, come vedremo, se realizzato nella sua purezza, non soltanto utopico, ma addirittura destinato a generare sfiducia collettiva, se non addirittura a rischio di vera e propria ingiustizia: insomma, bene operare per ridurre o addirittura superare alcune forme di punizione, ma difficile, se non impossibile, eliminare non solo il concetto di punizione, ma addirittura la stessa violenza che vi è alla base (dare a Cesare quel che è di Cesare ...).

L'impossibilità di questo modello conferma l'attuale ineliminabilità del paradigma del Leviatano, e quindi l'impossibilità di prescindere dalla violenza ovvero l'impossibilità di prescindere da un sistema che genera fiducia collettiva mediante sfiducia individuale. E tutti gli altri quattro modelli si muovono all'interno di questa logica del Leviatano.

Il modello autoritario è un modello totalmente sfiduciaro, sfiduciaro non solo nella prospettiva individualizzante, ma alla fine anche in quella

generalizzante, considerato l'esercizio arbitrario e illimitato della violenza. E se si considera che quello autoritario può essere considerato il modello agli antipodi di quello abolizionista, appare evidente come davvero alla fine gli estremi si tocchino. Poiché il Leviatano non viene incatenato, i detentori del potere politico utilizzano il potere punitivo e la violenza senza limiti, con la conseguenza che la violenza diviene strumento di oppressione e prevaricazione, in quanto esercitata in modo illegittimo, generando così sfiducia da parte della società nei confronti dello Stato. Divenendo eccessiva e arbitraria, la violenza viene praticata illegittimamente non solo nei confronti del singolo autore, ma anche nei confronti di innocenti che esercitano libertà sol perché esprimono dissenso, con la conseguenza che la dimensione sfiduciaria penetra anche nella prospettiva generalizzante. Nella prospettiva autoritaria si potrebbe dire che non si punisce più per la società, ma per lo Stato o, meglio, per i detentori del potere punitivo e per gli accoliti di tale potere.

Al modello autoritario si contrappone quello del costituzionalismo, dove si pongono limiti alla politica e quindi catene al Leviatano. Il costituzionalismo garantisce fiducia nello Stato e nel Leviatano proprio perché il suo operare è soggetto a limiti: libertà, diritti, principi divengono limiti invalicabili soprattutto nell'impiego della violenza e quindi consentono di creare fiducia tra la società e lo Stato.

All'interno del costituzionalismo, con riferimento alle dinamiche della fiducia/sfiducia si possono delineare tre modelli ulteriori. Tutti e tre si basano non solo sul paradosso del Leviatano, dove la violenza/sfiducia individualizzante è indispensabile per ottenere la fiducia generalizzante, ma anche sui limiti al potere punitivo dello Stato e quindi su un Leviatano incatenato. Tuttavia, tali modelli differiscono – per così dire – sul modo di concepire la violenza e quindi nella distribuzione della fiducia.

In particolare, il modello garantista liberale, tradizionale e classico, spinge per un equilibrio tra violenza individualmente praticata e fiducia collettiva prodotta. La violenza praticata è necessariamente sorvegliata, poiché diversamente si determinano eccessi punitivi destinati a minare i diritti umani. Attraverso una violenza sorvegliata si genera quella fiducia indispensabile per la convivenza collettiva. Mi si permetta di dire che questo modello a me pare perfettamente delineato dal pensiero di Domenico Pulitanò anche come espresso in questo volume. In estrema sintesi, questo pensiero si caratterizza per i limiti del costituzionalismo, ma anche per una fiducia nel legislatore nell'operare con responsabilità e quindi su una violenza tutto sommato media, ragionevole, controllata, potendosi osservare come i paradossi della violenza praticata siano individuati, ma non troppo indagati. E questo pensiero ha trovato anche piena attuazione nella storia della nostra legislazione penale repubblicana finché non è iniziata la stagione emergenziale sulla quale si è innestata poi la recente stagione del populismo, stagioni che non solo hanno

affiancato al modello garantista un modello che ha in sé i tratti dell'autoritarismo, ma che ha finito poi per penetrare, condizionare e inquinare lo stesso modello garantista.

Il modello fiduciario/sfiduciario populista si caratterizza invece per la circostanza che per continuare a ottenere fiducia generalizzante non si esita a marcare la violenza/sfiducia individualizzante, enfatizzando così la violenza penale scaricata nei confronti dell'individuo in una logica che a ben vedere ha in sé addirittura quella del capro espiatorio. In questa prospettiva, sul fronte delle ragioni del punire si continua a valorizzare la società non soltanto per generare fiducia trasformata ormai in una logica di sicurezza, ma addirittura per acquisire consenso, mentre l'individuo non solo resta necessariamente in secondo piano, ma viene addirittura strumentalizzato per rafforzare la sicurezza dei consociati, con la conseguenza che in termini concreti si mantiene un alto livello di violenza esercitata: insomma, la violenza nei confronti del singolo non accenna a diminuire, ma anzi la si incrementa il più possibile. Portato all'eccesso, come vedremo, il populismo penale finisce addirittura per essere una strategia politica diretta ad aprire un conflitto aperto con il costituzionalismo.

Infine, v'è un modello fiduciario/sfiduciario che pone al centro la persona, dove se si persegue sempre l'obiettivo della fiducia generalizzante, tuttavia ci si fa carico anche della sfiducia individualizzante che quindi si vuole diminuire il più possibile. Insomma, il personalismo tende a eliminare il più possibile quella violenza individualizzante di troppo che genera sì fiducia nella società, ma sfiducia del singolo e nel singolo. In questa prospettiva, le ragioni del punire se non si spostano dalla società all'individuo, tuttavia attenzionano sempre di più la persona che subisce violenza ovvero il tipo di punizione concreta ed effettiva che si pratica nei confronti del singolo e della sua persona. Insomma, mentre il populismo impiega la struttura escludente del diritto penale per spaccare ancora di più la società, il personalismo vuole ridurre la logica escludente del diritto penale per unire il più possibile la società.

### 5.1. *Il modello abolizionista*

La prospettiva abolizionista ritiene possibile superare lo stesso impiego della violenza. Non solo la violenza del penale, ma anche la violenza sanzionatoria in generale, vale a dire la violenza reattiva che viene praticata come risposta a qualsiasi illecito, perché, a ben vedere, non solo nel diritto penale, nel diritto degli illeciti *tout court*, ogni illecito si chiude con la violenza, mentre la logica riparativa/consensuale disinnescava la violenza *tout court*.

Quanto detto si comprende molto bene mettendo in evidenza la differenza che intercorre tra il concetto di "riparativo" privo di violenza e il concetto di "riparatorio" in cui la violenza ancora permane. Ed infatti, nella dimensio-

ne riparativa si assiste a un percorso relazionale il cui esito è l'assunzione di impegni rispetto ai quali non v'è una forza che si attiva in caso di inadempimento, con la conseguenza che, se a seguito dell'assunzione di impegni, tali impegni non sono onorati, è lo stesso percorso ed esito riparativo che falliscono, mentre nessuno può costringere alcuno ad adempiere. Diversamente, la stessa dimensione riparatoria si basa sulla violenza, perché là dove un soggetto non adempie alla prestazione dovuta, si può attivare la giustizia pubblica il cui esito finale può arrivare all'impiego della forza/violenza per costringere all'adempimento.

Si tratta di un aspetto di grandissima rilevanza, perché mostra non solo come il nostro intero ordinamento sia basato sulla violenza, ma che la violenza è alla base di tutto il diritto: insomma, in termini più o meno diretti il diritto *tout court* si basa sulla violenza e ha al fondo la violenza, mentre la logica riparativa disinnescava la violenza *tout court*.

Il tema è se un siffatto modello abolizionista possa vivere in autonomia, possa sostituirsi al diritto che si basa sulla violenza. Ebbene, a me pare che una tale operazione non sia possibile. Vedremo che, attraverso il personalismo, vi sono margini anche ampi per iniettare in un sistema basato sulla violenza momenti di giustizia riparativa e quindi di non violenza, ma sempre in un contesto che alla fin fine resta diritto basato sulla violenza.

Perché non si può prescindere dalla violenza? Anzitutto, per una ragione semplicemente politica e pragmatica. Non penso che, soprattutto oggi, alcuna forza politica sarebbe disponibile a imbastire un ragionamento che porti alla dissoluzione della logica del Leviatano, anche perché è indubbio che se il Leviatano ha in sé rischi di autoritarismo, se inserito nel costituzionalismo non solo consente limiti, ma anche pace sociale e convivenza.

In secondo luogo, da un punto di vista più strettamente normativo, non può esserci precetto senza sanzione. Nel momento in cui un ordinamento intende esprimere una "tavola di valori" condivisi, questa tavola di valori non può che essere sigillata mediante la prospettazione di una sanzione e quindi di un male e quindi di violenza. Che la tavola dei valori debba essere definita è indubbio, perché attraverso di essa si stabilisce chi ha ragione e chi ha torto, il male e il bene, le regole della convivenza. Ma altrettanto indubbio è che questa tavola dei valori si esprime mediante precetti che necessitano di una sanzione. Insomma, difficile immaginare un precetto rispetto al quale non si prevede una sanzione. La stessa identificazione dell'illecito passa attraverso la minaccia della sanzione che implica coazione e c'è da ritenere che l'ordinamento si dissolverebbe là dove annunciasse valori prospettando l'impunità.

Ma soprattutto, in assenza di violenza non si chiuderebbe il sistema. Se, come abbiamo visto, la prospettiva riparativa si caratterizza per un percorso spontaneo e per l'assunzione di impegni il cui adempimento è ancora rimesso

alla spontaneità dei soggetti, ebbene, da un lato, non è detto che tale percorso sia intrapreso; dall'altro lato, una volta intrapreso, può sempre fallire, o perché non si chiude il percorso, oppure perché il percorso si chiude, si assumono gli impegni ma poi gli impegni non vengono adempiuti. Ecco che la logica riparativa che si sostituisce interamente a quella punitiva/sanzionatoria avrebbe in sé il rischio di generare addirittura ingiustizia, per cui chi ha subito il torto, resterebbe nella sostanza senza una risposta.

Ecco la necessità del Leviatano di cui abbiamo del resto già parlato quando abbiamo detto che sono nella ragione anche coloro che parlano di una compresenza di fiducia e sfiducia.

### *5.2. Il modello autoritario*

Il ragionamento si sposta sul Leviatano e quindi sugli altri quattro modelli che si basano sul Leviatano, sull'illecito, sulla violenza, sulla compresenza di fiducia e sfiducia. Modelli che sono strutturalmente sfiduciari proprio perché si basano sulla violenza praticata nei confronti del singolo, ma fiduciari, perché grazie a questa violenza sul singolo producono fiducia nella collettività.

Modello massimo di violenza, dove in realtà la fiducia scompare anche a livello generalizzante, è quello autoritario, che non conosce limiti, per cui alla fine si compromette anche la fiducia collettiva sul piano generalizzante. Il modello autoritario fa leva sulla violenza e la rende talmente presente da andare a incidere sulla stessa fiducia della dinamica generalizzante. Il Leviatano si erge senza catene impiegando la violenza senza limiti, giungendo così a produrre non più paura, ma addirittura terrore.

La punizione non è più né per l'individuo, ma nemmeno per la società, è per lo Stato, meglio ancora per il detentore del potere politico-punitivo che lo sta esercitando, per la parte che governa. Si sacrifica l'individuo, ma anche la stessa società.

Ecco emergere l'esigenza del costituzionalismo, che pone limiti ai detentori del potere, contrapponendo individuo e società allo Stato ed evitando che il tutto si esaurisca nello Stato. Grazie al costituzionalismo è possibile riporre fiducia nello stesso Leviatano, nello Stato, proprio perché il Leviatano viene incatenato.

### *5.3. Il modello populista*

Rinviando per il modello garantista al saggio magistrale di Domenico Pulitanò pubblicato in questo fascicolo, qui mi vorrei soffermare sul populismo penale e sul personalismo.

Molto si è scritto sul populismo penale mettendone in evidenza alcuni

caratteri. Anzitutto, è la politica, complici i mass media, a fomentare diffidenza, paura, fino al risentimento e all'odio anche mediante la strumentalizzazione delle vittime. Così come è la politica a dare sfogo alle istanze di vendetta espresse dalla società, in un circolo vizioso che può generare soltanto una spirale che accresce la logica della violenza. Ecco che il populismo penale viene identificato con l'approccio al problema del contrasto alla criminalità/devianza in chiave di severità punitiva o comunque di estensione del punitivo e della cultura punitiva: populismo penale sarebbe il diritto penale espressione di politiche di "più penale", sia in termini di innalzamento delle comminatorie edittali che in termini di previsione di nuovi fatti di reato da punire. Infine, la prospettazione di violenza e il suo impiego, appagando le istanze di vendetta espresse dalla società, divengono strumenti per ottenere consenso politico. In questa prospettiva, non si tratta solo di rispondere alla richiesta del popolo di più penale, ma anche di dare più penale proprio per ottenere più consenso elettorale: insomma, l'accanimento su stranieri e delinquenti fa vincere le elezioni.

Vero tutto questo, a me pare però che il populismo di oggi sia qualcosa di più e la prospettiva della fiducia/sfiducia consente di metterlo bene in evidenza. In particolare, a me pare che l'odierno populismo costituisca una vera e propria strategia politica con finalità ben definite di cui lo stesso diritto penale e, più precisamente, la violenza carceraria è componente strutturale.

Anzitutto, partiamo dall'obiettivo finale consistente nell'aprire uno scontro frontale con il costituzionalismo. Il populismo attuale tende a promuovere politiche che si pongono in conflitto con i nostri principi costituzionali o che sono addirittura deliberatamente costituzionalmente illegittime, rispetto alle quali intende ottenere consenso e legittimazione popolare. Una volta che il consenso è stato ottenuto, tali politiche non si possono che attuare in virtù del mandato del popolo, generando così uno scontro frontale tra politica legittimata ma costituzionalmente illegittima e costituzionalismo che invece ribadisce limiti invalicabili alla politica illegittima ancorché legittimata. Non esito ad affermare che il progetto sia potenzialmente e subdolamente eversivo dell'ordine costituzionale nel momento in cui s'intendono abbattere i limiti alla politica che caratterizzano il sistema costituzionale.

In secondo luogo, netta la logica amico/nemico, la distinzione/separazione tra chi sta dentro e chi sta fuori, per cui amici sono coloro che condividono il progetto, mentre nemici sono coloro che non condividono il progetto, logica che in termini penalistici si declina come criminalizzazione di determinate categorie: stranieri, minori, dissidenti. Il populismo si coniuga quindi con il paradigma del diritto penale del nemico che muove dalla persona o meglio dall'etichettamento, giungendo a identificare il nemico con lo stesso delinquente in quanto tale, con colui che si pone contro la legge, contro le regole.

Ecco che, il diritto penale e più in generale la violenza carceraria diven-

gono parte fondante di questa strategia. Da un lato, si assiste a un'enfaticizzazione della violenza quale strumento di esclusione e di consenso: è proprio l'impiego del diritto penale e più in generale della violenza carceraria a determinare la separazione/esclusione e che consente al potere di collocarsi dalla parte del popolo che deve essere difeso dalla minaccia del delinquente, generando così fiducia nella collettività.

Dall'altro lato, il populismo elabora una retorica che si appropria di argomenti che sottraggono possibilità di contro-argomenti determinando così una legittimazione assoluta. Ogni politica sta dalla parte del popolo, è per il popolo, rafforza il popolo, anche se dietro nasconde obiettivi diametralmente orientati ad accentrare poteri e ad andare contro il popolo. Sui temi cruciali ci si colloca dalla parte della politica illimitata che fa gli interessi del popolo: violenza nei confronti del delinquente; no tassazione dei contribuenti; pace anche quando si tratta di difendersi dalle aggressioni.

Insomma, il populismo di oggi tende a strumentalizzare la violenza nei confronti del singolo "delinquente" per difendere il popolo e dimostrare che si sta dalla parte del popolo. Anche perché nel dibattito politico stare dalla parte della violenza nei confronti del "delinquente" significa eliminare argomenti a chi tenta di tutelare il "delinquente", perché chi avanza principi per tutelare il delinquente viene considerato il difensore del delinquente e contro il popolo. Insomma, nel momento in cui si crea penale si crea il singolo sul quale si scarica la violenza ed essere contro il singolo significa essere dalla parte del popolo, mentre portare avanti argomenti che sono a tutela del singolo significa essere contro il popolo.

L'odierno populismo penale non è quindi il semplice maggiore impiego del penale per dare voce alle istanze punitive, non è solo usare il penale per ottenere consenso, l'attuale populismo penale è accanirsi sul singolo ovvero collocarsi a priori dalla parte della violenza esercitata dallo Stato per tendere a una legittimazione assoluta che tuttavia si colloca in tensione con i limiti di legittimità.

Ecco che il populismo strumentalizza il meccanismo di violenza punitiva verso il singolo che produce fiducia collettiva e lo strumentalizza in modo, per certi aspetti, irresponsabile, proprio perché orientato allo scontro diretto tra legittimazione e legittimità.

Ancora più a fondo, mezzo indispensabile per il populismo penale di oggi è la pena carceraria. È proprio questo tipo di pena che infatti separa e divide, che rassicura ed esclude, dando fiducia alla collettività attraverso la strumentalizzazione del singolo. Il carcere è la pena del populismo penale proprio perché consente di punire non per la società, ma per il popolo, inteso come valore collettivo assoluto da tutelare, e contro il delinquente sul quale si scarica tutta la violenza possibile.

Qui si aprono grandi scenari che non possiamo nemmeno sfiorare. Potrà



il costituzionalismo reggere a questo impatto? Potrà il costituzionalismo reggere quando una democrazia deliberatamente illiberale lo assalta e lo mette in discussione frontalmente e strutturalmente? Anche perché il rischio è che si venga a creare uno scontro frontale tra politica e Corte costituzionale.

Difficile che al populismo penale possa dare una risposta il garantismo penale, perché il garantismo penale valorizza il legislatore, “investe” sul legislatore, e quindi sulla politica ma se il populismo penale politicamente governa è perché il garantismo penale è stato politicamente sconfitto. Insomma, il garantismo penale è un’istanza politica fondamentale perché si basa sui principi di garanzia, ma il garantismo valorizza ancora il legislatore che tuttavia è democrazia, quindi politica. Garantismo penale e populismo penale sono entrambi espressione di democrazia e la democrazia si gioca sul fronte politico.

Per troppo tempo, anche in questo periodo di costituzionalismo, si è continuato a identificare la democrazia con le garanzie, mentre la democrazia non è garanzia, potendo determinare vera e propria prevaricazione. Se il fascismo significò impiego di fatto di violenza per la conquista del potere assoluto, il populismo è impiego “di diritto” di violenza per la conquista del potere assoluto, perché poi alla fine si aprirà la partita dello scontro diretto tra populismo ovvero democrazia autoritaria e costituzionalismo. Insomma, il populismo è per una politica illimitata e la conquista di questa politica illimitata si realizza anche mediante l’enfatizzazione della violenza.

Al populismo non può che rispondere giuridicamente il costituzionalismo che significa limiti e quindi riduzione della violenza. Ecco che esistono determinati ambiti che il potere politico, ancorché democraticamente legittimato, non può valicare. Certo, non può che esserci equilibrio, e non possono non essere rispettati margini di discrezionalità che competono alla politica, ma deve essere altrettanto chiaro che esistono limiti assoluti invalicabili oltre i quali il potere politico non può andare.

Non solo, ma ciò che può limitare il populismo non è tanto il costituzionalismo dei principi che attengono alle opzioni politiche e ai poteri, ma piuttosto il costituzionalismo che attiene ai diritti e ai principi a tutela della persona, ai diritti umani e ai principi letti alla luce del personalismo. Insomma, il populismo si può disinnescare attenuando la violenza e, là dove possibile, addirittura eliminandola: attenuazione o eliminazione della violenza che sono rese possibili dalla valorizzazione della persona.

#### 5.4. *Il modello personalista: un altro modo di punire*

Se ci si pensa bene, il personalismo è il grande prodotto del nostro costituzionalismo, vale a dire la centralità della persona in carne ed ossa. E

non è un caso che i nostri costituenti lo abbiamo posto al centro del nuovo ordinamento.

Ebbene, l'aspetto decisamente interessante è che il personalismo costituisce un meccanismo che consente di disattivare la violenza e la strumentalizzazione della violenza praticata – per così dire – a livello democratico.

Se infatti si pone al centro la persona e quindi si guarda alla logica punitiva dalla prospettiva della persona, ci si rende conto che problematica diviene la stessa violenza, la stessa afflittività. Insomma, la domanda che sorge spontanea è: ma davvero attraverso il carcere si sta punendo per la persona destinataria di quella violenza?

Ecco emergere un modello di Leviatano caratterizzato sempre dalla compresenza di sfiducia fiducia che tuttavia riduce il più possibile la sfiducia prodotta dalla violenza, o meglio la violenza che esprime e produce sfiducia verso il singolo, senza andare però a compromettere la fiducia della collettività. Insomma, è possibile un modello di compresenza dove tuttavia a prevalere finisce per essere la dimensione fiduciaria proprio perché si porta fiducia anche nella prospettiva individualizzante attraverso una diminuzione della violenza.

Qui emerge con forza la prospettiva personalistica, che pone al centro la persona come destinatario del diritto penale. Certo, si punisce anche per la società, ma non si può trascurare il singolo. Ecco che la dimensione punitiva è calibrata anche, se non addirittura, prima sul singolo e poi sulla collettività. Si tratta di un completo ribaltamento di prospettiva.

Ebbene, la recente riforma Cartabia si è spinta esattamente su queste nuove frontiere. Se infatti, obiettivo del personalismo costituzionalmente orientato è di disattivare il più possibile la violenza, la riforma Cartabia ha perseguito questo obiettivo secondo due diverse direttrici che necessitano di essere battute.

Da un lato, la prima direttrice è andata nel senso della diminuzione della afflittività e quindi della diminuzione del carcere investendo sulle alternative al carcere a cominciare dalle pene sostitutive. Il problema del carcere non è soltanto il suo sovraffollamento, non è soltanto la sua modalità di gestirlo, ma la sua essenza caratterizzata da cattività in assenza di controllo, che significa struttura totale, come anche illegalismo e violenza in piena contraddizione con quella legalità alla quale gli incarcerati dovrebbero essere ricondotti.

Coloro che parlano di carcere pensando di correggerlo non sanno dell'inferno di cui stanno parlando. L'unico modo per combattere il carcere, nell'impossibilità, al momento, di eliminarlo, è di ridurlo il più possibile.

Ma si può punire senza carcere? Certo che si può punire senza carcere. La cultura carcerocentrica e quindi populista è talmente radicata nella nostra visione culturale che siamo giunti a identificare la stessa punizione con il carcere. Ma il carcere è soltanto uno dei modi possibili per punire. Il tema

vero diviene allora trovare altri modi di punire. Insomma, è davvero giunto il momento di pensare a un sistema in cui il carcere è vera e propria *extrema ratio*, per la criminalità grave e in seconda battuta, mentre per la criminalità medio bassa, occorre punire senza carcere, in libertà, potendo il carcere intervenire solo quando si violano le prescrizioni in libertà.

Quanta responsabilità epocale ha avuto la politica allorquando ha rinunciato a prevedere pene alternative al carcere in sede di comminatoria edittale. Interessante osservare poi come là dove diminuisce il carcere diminuisce anche lo Stato, mentre riaffiora la società (direi addirittura la città) come luogo dove si eseguono le pene in libertà.

Dall'altro lato, la personalizzazione del diritto penale è stata perseguita introducendo nel nostro ordinamento la giustizia riparativa, vale a dire quel paradigma che si caratterizza addirittura per la mancanza di violenza, ponendo al centro della risposta all'illecito i diretti protagonisti della vicenda criminosa, non soltanto il reo, ma anche la vittima e ancora una volta la comunità sociale. L'idea di fondo è addirittura di far compiere allo Stato un passo indietro, affinché autore e vittima facciano un passo avanti al fine di un incontro sostanziale e un reciproco riconoscimento.